

STATUTO
«ASSOCIAZIONE VILLAGGI BENESSERE INSIEME»

Art. 1. Denominazione

- 1) È costituita un'Associazione denominata **“ASSOCIAZIONE VILLAGGI BENESSERE INSIEME”** in breve **“V.B.I.”** e di seguito solo Associazione.
- 2) L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
- 3) A seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta, verrà apposto l'acronimo APS.
- 4) L'Associazione ha sede legale nel Comune di Desio, provincia di Monza e della Brianza, in via Mestre n. 18 e la sua durata è illimitata.
- 5) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – Finalità

- 1) L'Associazione non ha scopo di lucro e intende perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende perseguire i principi di sussidiarietà in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, facendo riscoprire all'uomo, la capacità di amare e di essere amato, aiutando la persona a sviluppare sé stessa a raggiungere condizioni di autonomia, psichica, spirituale, economica e sociale.
- 2) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati. Ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
- 3) L'Associazione intende offrire le migliori condizioni possibili per l'accesso alla casa da parte della fascia di popolazione meno abbiente, con priorità per i territori presidiati dai referenti dell'associazione, si darà prelazione a chi si trova in condizioni di svantaggio sociale e/o economico, in particolare attraverso lo sviluppo di iniziative immobiliari socialmente orientate.
- 4) Al fine di realizzare la piena partecipazione democratica e l'affermazione dell'uguaglianza sostanziale tra i cittadini, l'Associazione si propone di interpretare e risolvere le esigenze non solo dei Diversamente Abili, dei loro Familiari, degli Anziani; ma anche dei disoccupati, degli esodati, dei giovani senza lavoro, o precari, dei Pensionati, degli anziani non sufficientemente assistiti, dei lavoratori che rischiano di perdere il proprio lavoro, degli imprenditori in grave difficoltà economica, di tutti coloro invero che vivono nella comunità.

Art. 3 – Attività d'interesse Generale

- 1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende pertanto svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. n.117/2017, art. 5, lettere:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative d'interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- 2) Per il perseguimento delle finalità e delle attività di interesse generale di cui ai precedenti articoli, l'Associazione intende, in particolare:
 - a) Realizzare servizi di integrazione sociale con la **“Cittadella Solidale”**, a sostegno della comunità locale, per il supporto degli Enti pubblici territoriali, delle organizzazioni del Terzo Settore e del privato sociale.
 - b) Promuovere la ricerca, lo sviluppo, la progettazione sociale, per la tutela dei beni immobiliari artistico, culturale e paesaggistico, per la riqualificazione e recupero del Patrimonio Immobiliare italiano dismesso e non. Intende costruire e gestire il patrimonio di **“Villaggi Benessere Insieme”** per persone autosufficienti in

pensione, disabili, separati, e famiglie in condizione abitative economiche precarie, nonché ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare i bisogni sociali, sanitari, culturali formativi e lavorativi.

- c) definire le forme di sostegno economico diretto per le situazioni di disagio all'accesso all'abitazione di maggior criticità;
- d) promuovere nuove competenze all'interno delle istituzioni territoriali pubbliche e private orientate allo sviluppo delle comunità locali con riferimento al tema abitativo;
- e) realizzare progetti per ridurre lo spreco alimentare e ridistribuire il cibo in eccesso ai più bisognosi nelle forme e modi che si riterranno funzionali ed economicamente sostenibili.
- f) finalizzare l'obiettivo della creazione di una "cittadella solidale", eco sostenibile, volta soprattutto a persone autosufficienti e a Famiglie. Un luogo attrezzato, servito, ecosostenibile, immerso nel verde di giardini, parchi e orti sociali, in cui realizzare abitazioni in locazione da strutture private pubbliche al fine di favorire l'incontro delle fasce di età, la socializzazione e una serena quotidianità in ambiente sociale attivo;
- g) promuovere fra i Comuni la sperimentazione di progetti innovativi per il Terzo Settore di qualunque scopo, e lo scambio di buone pratiche che si riferiscono alle Politiche Sociali e ambientali di promozione, valorizzazione, sviluppo del Patrimonio Immobiliare Italiano di Beni immobili dismessi confiscati dalla Mafie, e sviluppo delle attività culturali e Religiose.

Art. 4 – Attività diverse

- 1) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.
- 2) In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione per il perseguimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti articoli delle finalità potrà:
 - a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'escussione di altri:
 - i. l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine
 - ii. l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili
 - iii. la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
 - b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
 - c) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività proprie degli Enti pubblici territoriali in materia dell'abitare, dell'integrazione e della promozione umana;
 - d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente, alla promozione della autonomia abitativa; l'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
 - e) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di capitali o cooperative nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - f) svolgere, in via accessoria e strumentale al proseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'edilizia, e della locazione di immobili aventi destinazione commerciale e o produttiva.
 - g) Interventi e prestazioni sanitarie.

Art. 5 - Raccolta Fondi

- 1) L'associazione può realizzare attività di *raccolta fondi* secondo le disposizioni di legge che ne prevedono lo svolgimento, anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 6 – Ammissione associati

- 1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.
- 2) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate.
- 3) Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del

Terzo Settore.

- 4) Gli associati si dividono in **fondatori, ordinari e onorari**.
 - a) **Associati fondatori** sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione della modifica dell'atto costitutivo e del presente statuto.
 - b) **Associati ordinari** sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo.
 - c) **Associati onorari** sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.
- 5) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
- 6) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
- 7) Ciascun associato di maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di associato. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

- 1) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.
- 2) La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
- 3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.
- 4) Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento,
 - f) Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
- 5) Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa ed eventuali contributi continuativi secondo le modalità stabilite dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

- 1) La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, esclusione o di scioglimento ove l'associato sia un ente.
- 2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
- 3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali o non versa la quota sociale o le quote straordinarie eventualmente deliberate dall'assemblea, può essere escluso dall'associazione.
- 4) La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.
- 5) La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'associazione.
- 6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di Volontariato

- 1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- 2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea.
- 3) Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 Organi Sociali

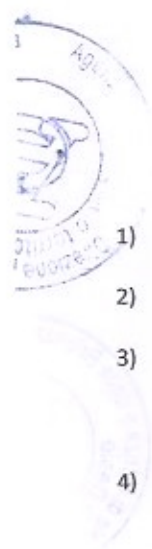
- 1) Gli organi dell'associazione sono:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) l'Organo di controllo e la revisione legale dei conti, nei casi previsti dalla legge o se ritenuto utile;
- 2) Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 5 (cinque) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

- 1) L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.
- 2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.
- 3) Agli associati Enti del Terzo settore, possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità sono definiti nel regolamento interno.
- 4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente.
- 5) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
- 6) In Assemblea non può essere conferita delega di voto ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
- 7) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

- 1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e di revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
 - h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
 - i) fissare l'ammontare della quota associativa e di eventuali altri contributi;
 - j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- 2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:
 - a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
 - b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.



Art. 13 - Convocazione Assemblea

- 1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.
- 4) L'Assemblea può avvenire anche con modalità telematiche alle seguenti condizioni:
 - a) che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato;
 - b) che ciascuno dei partecipanti sia in grado di ascoltare distintamente;
 - c) che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
- 5) Verificandosi tali presupposti, lo svolgimento della riunione potrà, pertanto, avvenire con l'intervento di tutti i partecipanti in modalità da remoto, potendosi in tal caso redigere il verbale della riunione che sarà successivamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario oppure dal solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

Art. 14 – Validità dell'assemblea e modalità di voto

- 1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della dei due terzi (2/3) degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
- 2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente, in prime e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
- 3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare per deliberare la modifica dello Statuto, le operazioni straordinarie e per lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
- 4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti. In seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati iscritti nell'apposito libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati iscritti nell'apposito libro degli associati.
- 6) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In assenza del Presidente dell'Associazione, viene nominato tra gli associati un Presidente per l'Assemblea.
- 7) I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- 8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- 9) I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
- 10) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 15 (quindici) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice-

Presidente.

- 4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) I componenti del Consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di 5 (cinque) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 Competenze del Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo ed il programma di attività entro il mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) in prima istanza, deliberare sulle domande degli aspiranti associati o sull'esclusione degli associati;
 - i) eleggere il Presidente e il vice-Presidente;
 - j) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non associati;
 - k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o di urgenza;
 - l) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata degli associati e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - m) Istituire, se ritenuto utile, gruppi e comitati e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
 - n) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi compiti;
 - o) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - p) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento del Consiglio direttivo

- 1) Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 2) Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.
- 3) Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 4) Il Consigliere che si sia reso assente ingiustificato alle riunioni del Consiglio direttivo per tre volte consecutive può essere dichiarato decaduto, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso.
- 5) Eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio direttivo sono attuate nella prima Assemblea ordinaria utile. Il Consigliere così nominato scade con gli altri componenti.
- 6) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
- 7) Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 8) Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità telematiche a patto che si verifichino le

condizioni di cui all'art. 13, commi 4 e 5.

- 9) Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 – Il Presidente

- 1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 (cinque) esercizi e può essere rieletto.
- 2) Il Presidente:
- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
 - b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
 - f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente rilasciandone liberatorie e quietanze.
- 4) Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il segretario

- 1) Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richiama.

Art. 20 – Organo di Controllo e la revisione legale

- 1) L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- 2) I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 3) L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 4) L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.
- 5) I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore deve essere introdotta la revisione legale. Può essere attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Libri sociali

- 1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) libro degli associati;
 - b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

- e) libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Art. 22 - Il Patrimonio

- 1) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervennero, pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dall'elargizione fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 23 - Risorse economiche

- 1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
- a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

- 1) Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.
- 4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
- 5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- 7) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente

statuto ed evidenziando i risultati attesi.

- 8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno

Art. 26 – Divieto di distribuzione degli utili e del patrimonio

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.8

Art. 27 – Assicurazione

- 1) Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 2) L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.
- 3) L'Associazione, previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 29 – Devoluzione del Patrimonio

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo individuato dall'Assemblea, che nomina anche il liquidatore.
- 2) Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni Finali

- 1) Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.





Associazione Villaggi Benessere Insieme



VERBALE ASSEMBLEA STRAODINARIA

"VILLAGGI BENESSERE INSIEME"

DEL 11/02/2022

Il giorno 11 FEBBRAIO 2022 alle ore 20,30 tramite video conferenza si è riunita L'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo per discutere e approvare i punti sotto indicati della presente ai sensi degli articoli statutari, come da regolare convocazione, per discutere e deliberare il seguente articolo Indicati all'ordine del giorno :

1) Comunicazione e proposte del Presidente

- a) **E urgente** il Versamento quota Associativa di **10€** più una Donazione di **50€** di tutti i Soci del **Consiglio Direttivo** e soci **Aderenti** e **Sostenitori**. Come da delibera dell'assemblea del 20/12/21
- b) **IL 31 gennaio 2022** è stato effettuato il cambio di sede Legale dell'Associazione.
- c) **Entro il 01 Marzo 2022** Predisporre il MOD. EAS (serve per indicare i Componenti dell'Associazione depositandolo direttamente poi all'Agenzia delle Entrate nel servizio, Fiscoline.
- d) **Entro il 15 Marzo 2022**, consegnare la Pratica per consegnare la Documentazione al RUNTS Registro unico nazionale del Terzo Settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

2) MODIFICA DELLO STATUTO ASSOCIAZIONE. Come da invio della bozza dello Statuto, per la lettura singola per ogni socio.

3) Varie ed eventuali



Sono presenti all'Assemblea dei Soci dell'Associazione

i Soci del Consiglio Direttivo.

1) Giuseppe Paviglianiti	Presente
2) Angelo Coco	Presente
3) Giovanni Guidi	Presente
4) Ugo Luca Renzulli	Presente
5) Piergiorgio De Flumeri	Assente
6) Dino Lopedote	Assente
7) Alfredo Colombo	Presente

Soci Ordinari

1) Floriana Marzicola	Delega al Presidente
2) Nicola Ferrulli	Presente
3) Nicola Borlenghi	Presente
4) Giorgio Farini	Presente
5) Enrico Bigatti	Presente
6) Virginia Fornaro	Presente

Assume la presidenza Giuseppe Paviglianiti, la quale chiama a fungere da segretario il Signor. Ugo Luca Renzulli.

Verificata la regolarità della riunione, il presidente inizia la relazione e discussione dei punti posti all'ordine del giorno.

Nel corso della riunione si aprono le democratiche discussioni con gli interventi dei presenti e udite le relazioni e gli argomenti esposti dai singoli, all'unanimità si delibera su tutti i punti posti all'ordine del giorno e precisamente:

DELIBERA

PUNTO 1 – Le informazione del Presidente

L'assemblea all'unanimità approva le risoluzioni proposte dal Presidente in relazione ai punti A, B, C, D.



Associazione Villaggi Benessere Insieme

PUNTO 2 – Modifica dello Statuto e della Sede Legale ASSOCIAZIONE.

L'assemblea a Letto lo statuto e deliberato e approvato tutte le Modifiche all'interno dello statuto e il cambio della Sede da Via G. Marconi,1 Calolziocorte (LC) a 20832 Desio (MB) Via Mestre, 18.

PUNTO 3) Varie ed eventuali

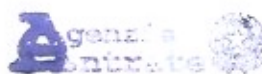
Il 11/02/2022

Presidente

Giuseppe Paviglianiti

Segretario

Ugo luca Renzulli



UFFICIO TERRITORIALE DI DESIO

Registrato il presente atto il 11.03.2022

al n° 1077 Mod. 3 con esatte

€ duecento mila

Totale

Liquidazione

Reg. 200,00

€ 200,00

Su delega del Direttore Provinciale

Antonella Frangia

L'ADDETTO

Lorella Deanna Lanzetta



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 91020480165		NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI	
DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE VILLAGGI BENESSERE INSIEME			
TIPO ATTIVITA' 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA			
DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIA MESTRE 18			
C.A.P. 20832	COMUNE DESIO		PROV. MB

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE PVGGPP62M31D286C	CODICE CARICA 1
COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE PAVIGLIANITI GIUSEPPE	

DATA 17/03/2022

IL FUNZIONARIO

su delega del
Antonio
IL FUNZIONARIO
Maurizio Padoan

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
U.T. DESIO